

**Comitato Regionale Lombardia**

Via G.B.Piranesi 46  
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)

Milano, 24/03/2025

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 17

**SENTENZA SU RICORSO N. 17 ANNO SPORTIVO 2024-2025  
PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA SAN PIO X MANTOVA AVVERSO  
IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 703  
DEL 18/03/2025 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE SERIE C n.  
32.**

visto il reclamo proposto dalla Polisportiva San Pio X Mantova avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 703 Del 18/03/2025 del Giudice Sportivo Regionale Serie C N. 32 con il quale tra le altre è stata comminata la seguente sanzione disciplinare.

*CAMPANI LUCA squalifica per 2 gare per aver usato espressione blasfema durante la gara e per non aver immediatamente abbandonato il terreno da gioco dopo esser stato espulso e per comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri [art. 34 RG, art. 36 RG, art. 33, 1/ 1a RG ] Dopo allontanamento per somma di sanzioni.*

La reclamante ha proposto reclamo d'urgenza e la Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 21.3.2025 h. 12.00

In tale udienza, per la società reclamante è comparso, giusta delega del Presidente della Reclamante, il sig. Marco Prandi, il quale ha insistito per l'ammissione del filmato allegato al ricorso e, per il resto, si è riportato alle motivazioni già dedotte nel ricorso stesso, evidenziando che il giocatore dopo esser stato espulso si è immediatamente

allontanato dal campo, sostando qualche secondo all'imbocco degli spogliatoi, senza dire nulla e senza protestare, insistendo per la revoca del provvedimento disciplinare ovvero, in subordine, per la mitigazione della sanzione adottata.

La Corte si è riservata di decidere.  
Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile il filmato ex adverso prodotto.

Infatti, l'art. 83 al comma 1 del Regolamento di Giustizia così statuisce: *“Gli Organi di giustizia hanno la facoltà di utilizzare, tra i mezzi di prova, le immagine televisive, qualora esse offrano piena garanzia tecnica e documentale, esclusivamente per i provvedimenti di squalifica, di inibizione o di radiazione, nei casi in cui si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione”*.

*Il secondo comma dell'art. 83 RG sancisce l'utilizzabilità dei video per atti di violenza posti in essere da tesserati a gioco fermo, o estranei all'azione non rilevati da arbitri, dagli ufficiali di campo, su deferimento della Procura Federale.*

Nel caso di specie, non vertendo in un'ipotesi di sostituzione di persone (art. 83 1° comma), le immagini televisive non sono utilizzabili dalla Corte; parimente inutilizzabile risulta essere il video visto e considerato che non si rientra neanche nella fattispecie di cui al 2° comma dell'art. 83 RG.

Nel merito, la Corte ha disposto un supplemento istruttorio e ha sentito a chiarimenti il primo arbitro, il quale ha ribadito che il giocatore sanzionato con il doppio tecnico si è allontanato dal campo ma è rimasto, per almeno una decina di secondi, all'imbocco degli spogliatoi e, quindi, nell'imminenza se non addirittura a stretto contatto del campo. Il giocatore ha poi approfittato della sosta all'imbocco degli spogliatoi per rivolgere alcune parole al secondo arbitro, facendo alcuni gesti ironici di approvazione al secondo arbitro, per poi addentrarsi negli spogliatoi solo dopo l'invito rivoltagli in tal senso dal proprio coach, ritardando così la ripresa del gioco.

La Corte, alla luce dei chiarimenti forniti dal primo arbitro, ritiene infondato il reclamo.

## PQM

Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento emesso dal Giudice di I°  
Dispone, altresì, l'incameramento del 100% del contributo per le spese di giustizia.

*La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.*